


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 425/Xⁿ

4^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 141 della seduta del 2 aprile 2019.

OGGETTO: Disegno di legge: "Disposizioni relative alla Città Metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani."

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) _____



Regione Calabria
Il Dirigente Generale
Arch. Orsola Reillo
SETORE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente	X
3	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X
4	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X
5	Roberto MUSMANNO	Componente	X
6	Antonietta RIZZO	Componente	X
7	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X
8	Francesco ROSSI	Componente	X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
_____ timbro e firma _____ IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Celio)

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 10.880 del 08.04.2019
Classificazione 01 15 01

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente).

VISTA la legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria).

CONSIDERATO che:

- l'articolo 4 della predetta legge regionale ha previsto che i comuni ricompresi in ciascun ATO esercitano in forma aggregata le funzioni di organizzazione del servizio in questione, associandosi tra essi in una Comunità d'ambito, espressamente individuata quale ente di governo del relativo ATO;
- il medesimo articolo 4 ha dettato disposizioni relative al funzionamento delle Comunità;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ha dettato disposizioni per la disciplina, tra le altre, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, riconoscendo al comma 46 dell'articolo 1, la potestà legislativa regionale nell'attribuzione di ulteriori funzioni rispetto a quelle dettate dal comma 44, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione;
- con legge regionale 29 giugno 2016, n. 14 sono state dettate disposizioni per favorire la costituzione della Città metropolitana di Reggio Calabria.

CONSIDERATO altresì che, con nota n. 24995 del 26/2/2019, il Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria ha chiesto alla Regione Calabria di attribuire alla Città Metropolitana la competenza in tema di gestione dei rifiuti urbani e che con successiva nota n. 56214 in data odierna, il Presidente dell'ATO di Reggio Calabria ha comunicato di aver informato dell'iniziativa i sindaci dei comuni appartenenti all'ATO di Reggio Calabria, riscontrando, al riguardo, un sostanziale apprezzamento.

RITENUTO

- nelle more dell'approvazione della legge generale di riordino prevista dall'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14, di apportare modifiche alla sopra citata legge regionale 11 agosto 2014, n. 14, designando la Città metropolitana di Reggio Calabria quale ente di governo dell'ATO ricompreso nei suoi confini amministrativi, in applicazione dell'art. 3bis, comma 1 del decreto legge 13 agosto 2011 n.138 convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, a mente del quale *"le regioni ... organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi"*;
- che, in applicazione dell'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) la gestione del servizio debba, invece, rimanere in

capo ai comuni che, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge regionale n. 14/2014 continueranno a ratificare la delibera di aggiudicazione del servizio adottata dalla Città Metropolitana, e sottoscriveranno i relativi contratti.

RITENUTO, pertanto, necessario presentare al Consiglio regionale, al fine di procedere alle modifiche legislative sopra illustrate, il disegno di legge allegato *sub* <<A>> alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa;

EVIDENZIATO che l'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stato redatto con il supporto del Settore "Ufficio Legislativo", nell'ambito dell'attività di assistenza tecnico-giuridica svolta dal Settore medesimo in favore dei dipartimenti nella redazione dei testi normativi:

VISTI gli allegati <<A>>, <> e <<C>>, che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

SU PROPOSTA dell'Assessore con delega alla tutela dell'Ambiente, D.ssa Antonella Rizzo, a voti unanimi,

DELIBERA


per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. - di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante "Disposizioni relative alla Città Metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani", di cui all'allegato *sub* <<A>>, unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato *sub* <> e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato *sub* <<C>>, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. - di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente


deliberazione al Consiglio regionale, a cura del competente settore del Segretariato Generale;

3. - di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE


Il Segretario Generale
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE


Il Presidente
Mario Oliverio

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data ~~05 APR. 2019~~ al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 141 DEL 216 / 2019

Disegno di legge: "Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Reggio Calabria."

RELAZIONE DESCRITTIVA

Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto regionale

Come noto con ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - n°57 del 14-03-2013 (GU n° 69 del 22-03-2013), è stata sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria ed individuato, quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione, l'Assessorato alle Politiche dell'Ambiente nella persona del Direttore Generale *pro tempore*.

In particolare la L.R. n. 18/2013, emanata nell'immediatezza della menzionata OCDPC, ha disciplinato in via transitoria le competenze regionali e dettato gli strumenti operativi della Regione Calabria nelle more del definitivo subentro dei Comuni, quali soggetti competenti nell'organizzazione e della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

E difatti in materia la normativa nazionale al comma 1-bis all'art.3-bis della legge n.148 del 2011, integrato dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 609 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ha stabilito che "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente..."


In attuazione della detta normativa nazionale, è stata emanata la legge regionale n. 14/2014 pubblicata sul BUR n. 36 dell'11 agosto 2014, modificata con Legge Regionale n.54 del 22.12.2017 e con legge n. 29 del 3-8-2018, la quale all'art. 6 bis ha fissato al 31 dicembre 2018, il termine ultimo dell'esercizio delle competenze Regionali in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, con la conseguenza che dal 1 gennaio 2019 tutti i comuni del territorio calabrese, sono i soggetti giuridici titolari della Gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Alla luce della menzionata normativa nazionale e regionale, lo scrivente Dipartimento ha avviato sin dal 2016 un'intensa attività volta a coinvolgere tutti gli enti locali nel processo di subentro nelle competenze che la norma demanda ai comuni.

Innumerevoli infatti sono stati gli incontri volti a chiarire la portata operativa della legge regionale 14/2014 e a dipanare tutti i dubbi e le perplessità sollevate dai vari Comuni; in contraddittorio con gli enti è stato stilato un cronoprogramma delle varie attività propedeutiche al subentro che, anche in tal caso, ha tenuto conto delle problematiche evidenziate dai Comuni; in uno spirito di collaborazione tra enti sono stati forniti atti e documenti (protocolli, schemi di delibere, schemi di convenzioni tra Ato, ecc...). Tuttavia ad avvenuta decorrenza dei termini legislativi fissati per il subentro dalla legge n.14 del 2014, e quindi a decorrere dall'1 gennaio 2019, non tutti i comuni calabresi si sono dimostrati pronti all'esercizio delle funzioni loro spettanti per legge.

Tale situazione di difficoltà si è appalesata nelle riunioni del 3 e 7 gennaio 2019 tenutesi presso la Cittadella regionale, allorquando si è potuto constatare che nessun contratto era stato sottoscritto dai Comuni con i gestori degli impianti privati i cui contratti con la Regione Calabria erano scaduti necessariamente il 31 dicembre 2018.

In uno spirito di cooperazione tra Enti e su espressa richiesta del Presidente dell'ANCI, si è convenuto, anche al fine di scongiurare la paralisi del ciclo di gestione dei rifiuti, che la Regione continuasse ad accompagnare e supportare i Comuni nell'effettivo processo di subentro nella titolarità delle competenze, attraverso lo strumento della "delega delle funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento", propedeutica alla copertura finanziaria e all'impegno di spesa della Regione Calabria, per il tempo necessario affinché le Comunità d'Ambito ed i comuni possano acquisire quella capacità tecnico-amministrativa adeguata per assicurare il corretto governo dell'intera filiera della gestione integrata dei rifiuti.

Quanto sopra è stato cristallizzato nella legge regionale n. 5 del 22 gennaio 2019. "Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani" che ha introdotto nella legge 14/2014 l'art. 6 ter, il quale, "al fine di assicurare efficienza e continuità nell'espletamento delle attività di trattamento dei rifiuti urbani nella prima fase di operatività degli Ambiti Territoriali Ottimali", disciplina la possibilità che "le comunità d'ambito possono delegare alla Regione Calabria le funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento" dettando al contempo termini e condizioni per avvalersi della delega medesima" 

Da ultimo con nota 24995 del 26.02.2019 il Sindaco Metropolitan, ha richiesto alla regione Calabria di attribuire alla Città Metropolitana di Reggio Calabria la competenza in tema di organizzazione della gestione dei rifiuti urbani in sostituzione della Comunità d'Ambito previsto dalla legge 14/2014.

D'altronde quanto sopra è supportato dalla vigente normativa nazionale, la legge n.56/2014 (c.d. legge del Rio), che come noto individua nella Città Metropolitana il soggetto giuridico titolare cui convergono una serie di funzioni e finalità istituzionali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana.

In particolare con la summenzionata richiesta è stato espressamente chiesto *"che la Città Metropolitana di Reggio Calabria sia individuata come soggetto giuridico deputato alla gestione integrata dei rifiuti urbani, spostando le incombenze amministrative dal comune capoluogo all'ente di area vasta che è già dotato di un'assemblea plenaria, la Conferenza Metropolitana, che riunisce tutti i sindaci dell'area metropolitana che coincide con ATO"* e quindi con i confini provinciali delineati dal Piano di gestione dei rifiuti oltre che con la legge regionale n.14 del 2014 oggetto di richiesta di modifica *in parte qua*.

Le difficoltà operative in cui versa il Comune di Reggio Calabria quale ente capofila dell'ATO Reggio Calabria, le ragioni di opportunità, oltre che gli strumenti normativi, evidenziati con la riferita missiva, sono stati confermati altresì dal Presidente della Comunità d'Ambito di Reggio Calabria con missiva n.56214 del 02.04.2019

Conclusioni: Per quanto sopra esposto si ritiene che le motivazioni addotte dal sindaco della città metropolitana di Reggio Calabria anche nella duplice qualità di Presidente della Comunità d'ambito dell'ATO RC siano meritevoli di accoglimento in quanto confortate sia da ragioni di opportunità oltre fondate sulla normativa nazionale in materia e pertanto:

L'articolo 1 del disegno di legge in oggetto rubricato (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14) prevede, l'introduzione alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 dell'art. 4 ter (Disposizioni relative alla Città metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti



urbani) che nell'attuare i contenuti della legge del Rio stabilisce che per l'ATO RC le funzioni della Comunità d'ambito di Reggio Calabria siano attribuite alla Città metropolitana di Reggio Calabria. Ed inoltre che le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti esclusivamente la singola ARO, siano adottate dall'assemblea ristretta prevista dall'articolo 4, comma 11, della medesima legge 14/2014, alla quale partecipano esclusivamente i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa, convocata e presieduta dal sindaco del comune dell'ARO avente il maggior numero di abitanti

La proposta di legge non prevede variazioni di bilancio, necessarie a garantirne la copertura finanziaria, così come precisato **dall'articolo 2** del disegno di legge medesimo.

Infine, **l'articolo 3** del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente di Settore
Ing. Antonio Augruso

Il Dirigente Generale
Arch. Orsola Rello

REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 141 DEL 21/1 2019

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

"Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria)"

Tipologia della proposta di legge

La normativa nazionale in materia di rifiuti al comma 1-bis all'art.3-bis della legge n.148 del 2011, integrato dalle disposizioni di cui all'art.1, comma 609 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ha stabilito che "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente..."

In attuazione della detta normativa nazionale, è stata emanata la legge regionale n. 14/2014 pubblicata sul BUR n. 36 dell'11 agosto 2014, modificata con Legge Regionale n.54 del 22.12.2017 e con legge n. 29 del 3-8-2018, la quale all'art. 6 bis ha fissato al 31 dicembre 2018, il termine ultimo dell'esercizio delle competenze Regionali in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, con la conseguenza che dal 1 gennaio 2019 tutti i comuni del territorio calabrese, sono i soggetti giuridici titolari della Gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Ad oggi permanendo una situazione di difficoltà dei comuni in uno spirito di cooperazione tra Enti e su espressa richiesta del Presidente dell'ANCI, si è convenuto, anche al fine di scongiurare la paralisi del ciclo di gestione dei rifiuti, che la Regione continuasse ad accompagnare e supportare i Comuni nell'effettivo processo di subentro nella titolarità delle competenze, attraverso lo strumento della "delega delle funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento", propedeutica alla copertura finanziaria e all'impegno di spesa della Regione Calabria, per il tempo necessario affinché le Comunità d'Ambito ed i comuni possano acquisire quella capacità tecnico-amministrativa adeguata per assicurare il corretto governo dell'intera filiera della gestione integrata dei rifiuti.

Quanto sopra è stato cristallizzato nella legge regionale n. 5 del 22 gennaio 2019 . "Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani" che ha introdotto nella legge 14/2014 l'art. 6 ter, il quale, "al fine di assicurare efficienza e continuità nell'espletamento delle attività di trattamento dei rifiuti urbani nella prima fase di operatività degli Ambiti Territoriali Ottimali", disciplina la possibilità che "le comunità d'ambito possono delegare alla Regione Calabria le funzioni amministrative relative alla gestione del servizio di trattamento" dettando al

contempo termini e condizioni per avvalersi della delega medesima"

Successivamente con nota 24995 del 26.02.2019 il Sindaco Metropolitan, ha richiesto alla regione Calabria di attribuire alla Città Metropolitana di Reggio Calabria la competenza in tema di organizzazione della gestione dei rifiuti urbani in sostituzione della Comunità d'Ambito previsto dalla legge 14/2014.

D'altronde quanto sopra è supportato dalla vigente normativa nazionale, la legge n.56/2014 (c.d. legge del Rio), che come noto individua nella Città Metropolitana il soggetto giuridico titolare cui convergono una serie di funzioni e finalità istituzionali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana.

In particolare con la summenzionata richiesta è stato espressamente chiesto *"che la Città Metropolitana di Reggio Calabria sia individuata come soggetto giuridico deputato alla gestione integrata dei rifiuti urbani, spostando le incombenze amministrative dal comune capoluogo all'ente di area vasta che è già dotato di un'assemblea plenaria, la Conferenza Metropolitana, che riunisce tutti i sindaci dell'area metropolitana che coincide con ATO"* e quindi con i confini provinciali delineati dal Piano di gestione dei rifiuti oltre che con la legge regionale n.14 del 2014 oggetto di richiesta di modifica *in parte qua*.

Le difficoltà operative in cui versa il Comune di Reggio Calabria quale ente capofila dell'ATO Reggio Calabria, le ragioni di opportunità, oltre che gli strumenti normativi, evidenziati con la riferita missiva, sono stati confermati altresì dal Presidente della Comunità d'Ambito di Reggio Calabria con missiva n.56214 del 02.04.2019

Oneri finanziari

Analisi quantitativa

a) Articolo 1 del progetto di legge - Oneri finanziari - Elementi e criteri

L'articolo 1 del disegno di legge in oggetto rubricato (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14) prevede, l'introduzione alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 dell'art. 4 ter (Disposizioni relative alla Città metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani) che nell'attuare i contenuti della legge del Rio stabilisce che per l'ATO RC le funzioni della Comunità d'ambito di Reggio Calabria siano attribuite alla Città metropolitana di Reggio Calabria. Ed inoltre che le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti esclusivamente la singola ARO, siano adottate dall'assemblea ristretta prevista dall'articolo 4, comma 11, della medesima legge 14/2014, alla quale partecipano esclusivamente i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa, convocata e presieduta dal sindaco del comune dell'ARO avente il maggior numero di abitanti.

Esso pertanto non comporta oneri finanziari a carico della Regione, per come espressamente riportato dall'art. 2.

Il Dirigente di Settore
Ing. Antonio Augruso

Il Dirigente Generale
Dipartimento Ambiente e Territorio
Arch. Orsola Reillo

Il Dirigente Generale
Dipartimento Bilancio
Dott. Filippo Decello

Disegno di legge: "Disposizioni relative alla Città Metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani."

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14)

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è inserito il seguente:

<<Art. 4 ter

(Disposizioni relative alla Città metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani)

1. Per l'ATO relativo al territorio della provincia di Reggio Calabria, le funzioni della Comunità d'ambito di cui all'articolo 4 sono attribuite alla Città metropolitana di Reggio Calabria.

2. Per l'ATO di cui al comma 1:

a) tutte le disposizioni della presente legge relative alla Comunità d'ambito sono da intendersi riferite, in quanto applicabili, alla Città metropolitana di Reggio Calabria;

b) le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti esclusivamente la singola ARO, sono adottate dall'assemblea ristretta prevista dall'articolo 4, comma 11, alla quale partecipano esclusivamente i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa, convocata e presieduta dal sindaco del comune dell'ARO avente il maggior numero di abitanti.>>

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.